

L'art. 3, comma 16 del Decreto Legge 16/2012 sulle semplificazioni fiscali introduce delle variazioni all'articolo 102 del TUIR che regola il trattamento fiscale delle spese di manutenzione riparazione e trasformazione, non imputate in bilancio ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, introducendo una nuova modalità di calcolo della quota annualmente deducibile. Per i beni ceduti e quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, sino al 2011 la deduzione spettava in proporzione alla durata del possesso ed era commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

Il nuovo comma 6 dell'articolo in questione prevede che tali spese siano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal registro dei beni ammortizzabili all'inizio dell'esercizio, senza dover dunque più incrementare tale costo degli acquisti e decrementarlo delle vendite dell'esercizio.

Resta invece intatta l'opportunità di dedurre l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi e la disposizione secondo cui, per le imprese di nuova costituzione, il calcolo della quota di spese deducibili va effettuato, per il primo esercizio, con riferimento ai beni esistenti a fine esercizio.